Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Martedì, 5 ottobre | Numero 235

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1349 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Entro tre mesi dalla data della pubblicazione della presente legge il ministro dell'industria e del commercio, di concerto col Commissario generale pei consumi alimentari e pei manufatti popolari, provvederà alla liquidazione ed alla cessazione degli uffici per la carta da giornali e per la lana, cotone ed altre materie tessili dipendenti dall'ufficio temporaneo approvvigionamenti e consumi industriali istituito con decreto Luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 476.

Art. 2.

Il Commissariato generale pei consumi alimentari e pei manufatti popolari avrà facoltà di stipulare, di concerto col ministro del tesoro, col ministro dell'industria e del commercio e col ministro della guerra, la cessione del materiale tessile e per le calzature tuttora a sua disposizione a Consorzi o Enti cooperativi di produzione o di vendita, fissando il corrispettivo, i modi e le rateazioni del prezzo capitale ed eventualmente degli interessi, nonchè le norme di controllo sulle condizioni di vendita al pubblico dei manufatti popolari da prodursi.

Soltanto in seguito all'avvenuta cessione del predetto materiale tessile e per calzature cesserà l'ufficio delle calzature nazionali istituito con decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1345.

Il commissario generale ha inoltre facoltà di revocare o coordinare, con le modificazioni occorrenti, le disposizioni in materia di approvvigionamenti e di consumi di generi alimentari e di manufatti popolari stabilite con decreti Luogotenenziali o Reali emanati dal Governo in forza dei poteri di cui nella legge 22 maggio 1915, n. 671, e da convertirsi in legge.

È concessa al Governo la facoltà di provvedere eventualmente all'ulteriore rifornimento di tali Consorzi o Enti a norma delle disposizioni del R. decreto 18 settembre 1919, n. 1200.

Art. 3.

Il ministro dell'industria e del commercio, entro il termine indicato all'art. 1, ha facoltà di emanare le disposizioni necessarie ad assicurare ai giornali il regolare approvvigionamento della carta e ad impedirne l'accaparramento, sia promovendo gli accordi diretti fra le ditte produttrici e gli editori dei giornali, sia intervenendo per garantire il rifornimento della carta ai giornali che non fossero riusciti a coprirsi con contratti diretti, sia agevolando la costituzione di Consorzi provinciali fra editori di giornali.

Art. 4.

Entro tre mesi dalla data della presente legge il ministro delle finanze, di concerto coi ministri del tesoro, dell'industria e commercio, del lavoro e dell'agricoltura e col commissario dei consumi, promuoverà, coi poteri e con le norme del decreto 24 luglio 1919, n. 1296, una revisione ed una conseguente riduzione delle voci a cui si applicano divieti di importazione o di esportazione in conformità dell'art. 2 del decreto suddetto e di ogni altro provvedimento deliberato durante lo stato di guerra.

Art. 5.

Il produttore, negoziante o rivenditore all'ingrosso o al minuto, il quale si concerti in qualsiasi modo con altri, allo scopo di im-

pedire o di limitare la libera concorrenza nella vendita di materie prime, generi alimentari o altra merce di esteso uso popolare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa superiore a lire mille.

Qualora si sia verificata deficienza o rincaro delle materie, generi o merci suindicate per effetto di detto concerto, le pene sono aumentate d'un terzo.

Se il colpevole sia un pubblico mediatore, è aggiunta la interdizione temporanea dai pubblici uffici, estesa all'esercizio della professione.

Art. 6.

Salva la disposizione dell'art. 326 del Codice penale, chiunque accaparri o incetti o comunque sottragga al consumo normale materie prime, generi alimentari di prima necessità o altra merce di uso popolare, è punito con la reclusione sino a cinque anni e con la multa sino a L. 5000.

Le materie, generi e merci accaparrate, incettate o comunque sottratte al normale consumo, saranno sequestrate e immediatamente consegnate a Consorzi o Enti cooperativi di produzione o di vendita, all'uopo designati dal prefetto della Provincia, i quali ne curano la vendita a prezzi equi. Le somme ricavate sono devolute allo Stato e da questo destinate alla cooperazione.

Se il colpevole eserciti abitualmente la mediazione, la pena non è inferiore a un anno di reclusione e a L. 2000 di multa. È aggiunta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, estesa all'esercizio della professione, se il colpevole sia un pubblico mediatore.

Art. 7.

Per i reati preveduti negli articoli precedenti è sempre consentito il mandato di cattura. Il giudice nel pronunziare sentenza di condanna non potrà in niun caso ordinare la sospensione della pena, a norma dell'art. 423 del Codice di procedura penale.

Art. 8.

Il ministro dell'industria e del commercio e il commissario generale dei consumi, mediante l'opera dei propri funzionari o di esperti specialmente designati, procederanno ad inchieste sui prezzi odierni dei generi alimentari e delle merci di uso popolare.

Avranno del pari facoltà d'investigare i prezzi delle materie prime, nonchè gli elementi del costo delle industrie principali, siano metallurgiche, siano tessili ed altre, ai centri di elaborazione, per l'ulteriore sindacato dei prezzi del prodotto compiuto.

I funzionari delegati dal Governo hanno facoltà di assumere testimoni col vincolo del giuramento, di procedere ad ispezioni dei libri di commercio, della corrispondenza o delle singole fatture, sia del periodo prebellico, sia del periodo attuale, anche per riconoscere la differenza del prezzo nei due momenti.

In base a siffatti elementi e ad ogni altro mezzo di informazione e di controllo, il ministro del commercio e il commissario generale dei consumi avranno facoltà, in quanto lo credano necessario, di determinare i prezzi massimi di vendita per i generi, le merci e le materie contemplate dal presente articolo, a cui dovranno attenersi produttori, intermediari e rivenditori.

Chiunque rifiuta di fornire o fornisce inesatte le notizie domandate ai fini delle inchieste di cui sopra o rifiuta la visione di documenti, libri, merci, corrispondenza e fatture, o impedisce o in qualunque modo ostacola la esecuzione delle inchieste stesse, è punito con la detenzione da uno a sei mesi e con la multa non inferiore a lire duemila.

Se fornisce notizie o documenti alterati la pena è aumentata da uno a due terzi.

Si applicano le disposizioni dell'art. 7.

Art. 9.

Ogni negoziante o rivenditore, che esponga al pubblico le proprie merci per la vendita, è tenuto ad indicare per ciascuna di esse il prezzo in caratteri chiari e visibili.

Art. 10

In ogni capoluogo di Provincia, a cura del prefetto, sarà costituita una Commissione arbitrale composta di un rappresentante del Comune capoluogo di Provincia nominato dalla relativa Giunta comunale, di due cittadini di specchiata moralità ed autorevolezza scelti dal prefetto medesimo, di due industriali o negozianti designati dalla Camera di commercio, di due rappresentanti delle organizzazioni cooperative di produzione e di consumo e di due rappresentanti delle organizzazioni operaie, questi quattro ultimi eletti con le norme che verranno stabilite nel regolamento.

La Commissione a maggioranza assoluta nominerà nel suo seno il presidente.

Questa Commissione avrà facoltà:

a) di ricevere ogni reclamo relativo a prezzi indebiti od eccessivi relativi ai generi alimentari e alle merci indicate nell'articolo precedente;

b) di investigare sull'altezza del prezzo e sugli elementi che eventualmente lo giustificano, giovandosi a tal uopo del giudizio di esperti, del confronto delle fatture della merce in periodi diversi e di ogni opportuna informazione attinta, vuoi al Ministero del commercio o al Commissariato dei consumi, vuoi ad altre fonti coscienziose ed imparziali;

c) di decidere sul fondamento dei reclami presentati con facoltà di ordinare al negoziante il rimborso al consumatore della parte di prezzo ritenuta indebita o eccessiva;

d) di dirimere le eventuali controversie tra produttori e negozianti all'ingrosso e tra questi e rivenditori al minuto relativamente ad acquisti già in precedenza fatti in base ai prezzi, che gli acquirenti assumano essere eccessivi o troppo onerosi, e ciò con facoltà di autorizzare lo storno dei contratti;

e) di proporre al prefetto i provvedimenti per limitare il numero degli esercizi di merci di largo e popolare consumo, ove ciò sia necessario per ottenere migliore e più economica distribuzione delle merci, difesa più efficace, dal punto di vista sanitario, delle merci facilmente deperibili.

La Commissione stessa dovrà dare la massima pubblicità alle proprie decisioni ed avrà facoltà di ordinare altresì la chiusura dei negozi, spacci ed esercizi per un tempo determinato, specie a carico di coloro che fossero recidivi nelle infrazioni colpite dal presente articolo.

I provvedimenti della Commissione saranno esecutivi con le norme dell'articolo 10 e seguenti del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1745.

Contro i provvedimenti emanati dalle Commissioni è ammesso ricorso alla Corte d'appello che ha giurisdizione sul territorio della Provincia. Essa procederà all'istruzione e al giudizio con le norme del Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1822.

Art. 11.

Nella determinazione del prezzo si dovrà tener conto - oltrechè degli elementi del costo di produzione e di trasporto, del valore internazionale della moneta in cui si esprime il prezzo e delle condizioni speciali del mercato di vendita - di un congruo saggio di profitto da assegnarsi ai produttori e ai rivenditori.

Art. 12.

Il reclamo presentato alla Commissione, di cui all'art. 10, sarà redatto in carta semplice e indirizzato al prefetto, corredandolo di ogni documento che lo possa giustificare e delle indicazioni dei testimoni ove siano necessari.

Ove risulti che il reclamo era fondato su allegazioni false e di mala fede, il ricorrente sarà punito con ammenda estensibile a L. 500.

Art. 13.

Chi trasgredisca alle prescrizioni relative ai prezzi massimi di vendita fissati dal Ministero del commercio o dal commissario dei

consumi, a norma dell'art. 8 per i generi alimentari, le merci e le materie prime indicate nel predetto articolo, è punito con la reclusione da uno a trenta mesi, con la multa superiore a lire cento, e con pena pecuniaria del doppio del prezzo percepito oltre quello massimo fissato.

Sono applicabili le disposizioni del secondo e terzo capoverso dell'art. 6.

Art. 14.

Chi trasgredisca alle disposizioni dell'art. 9 è punito con l'ammenda fino a L. 1000.

Art. 15.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge.

Art. 16.

Il Governo è autorizzato a coordinare le disposizioni della presente legge con quelle contenute nel decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1745.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — FERA — FACTA — MEDA — BONOMI — SECHI — MICHELI — LABRIOLA — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1338 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione,

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge del 30 novembre 1919, n. 2318, relativo al testo unico delle disposizioni per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dopo il primo comma dell'art. 55 del testo unico delle disposizioni per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, approvato con R. decreto-legge del 30 novembre 1919, n. 2318, è inserito il seguente:

« La Cassa depositi e prestiti è parimente autorizzata ad anticipare direttamente all'Istituto per le case popolari di Roma fino a lire 20 milioni le somme occorrenti alla esecuzione dei lavori, in corrispondenza ad operazioni di mutuo per le quali, su richiesta del Comune, sia intervenuto il decreto del ministro di industria e commercio di cui all'art. 30 del citato testo unico ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1340 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, relativo al testo unico delle disposizioni concernenti le case popolari ed economiche e l'industria edilizia, modificato con R. decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 16;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto coi ministri per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel quarto comma dell'art. 30 del testo unico emanato con R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, sulle case popolari ed economiche e l'industria edilizia, la data del dicembre 1921 è prorogata al dicembre 1922.

Negli articoli 1, 2, 4 e 15 del R. decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 16 le date del 5 luglio 1919 e del 30 giugno 1922 sono rispettivamente sostituite con le date 31 dicembre 1919 e 31 dicembre 1922.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — MEDA — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1320 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato col R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per la guerra e il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo permanente assegnato ai militari dell'arma dei carabinieri Reali, di cui all'art. 810 del regolamento sopracitato, è portato da lire settanta a lire cento.

Art. 2.

L'art. 811 del regolamento medesimo è sostituito dal seguente: « Art. 811. Alla somministrazione del fondo permanente provvede il Comando della legione con una anticipazione sugli assegni dovuti al militare, da ricuperarsi mediante trattenuta sugli assegni spettanti al militare stesso, nel mese in cui egli viene congedato ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1331 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regolamento 11 febbraio 1915, n. 953, per il personale ed i servizi delle coltivazioni tabacchi;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Il 1° comma dell'art. 153 del regolamento 11 febbraio 1915, n. 953, già modificato dal R. decreto numero 2618 dicembre 1919, è, con effetto dal 1° novembre 1919, modificato come segue:

« I verificatori subalterni sono distinti in due classi e retribuiti coll'assegno giornaliero di L. 15 quelli della prima classe nel numero di 85 posti, e di L. 14 quelli della seconda classe.
In tale assegno deve intendersi compreso l'aumento concesso in applicazione del decreto Luogotenenziale n. 444 del 7 aprile 1918 ».

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione del Ministero per le finanze le variazioni necessarie per la esecuzione del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1920

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 25 luglio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Frosolone (Campobasso).

SIRE!

In seguito alle dimissioni di dodici consiglieri e alla morte di altri due, la rappresentanza elettiva del Comune di Frosolone composta per legge di 20 membri, si è trovata nel gennaio scorso ridotta a soli 6 componenti, e quindi impossibilitata a funzionare.

Successivamente le dimissioni furono ritirate, e la composizione della crisi dispensò dall'attuazione di provvedimenti straordinari.

Recentemente però ebbe luogo a Frosolone una violenta dimostrazione ostile agli amministratori che costrinse questi ad allontanarsi dal Municipio, e rese necessario l'invio di un commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del Comune.

E poichè le critiche condizioni della civica azienda e tutti i pubblici servizi, ed inoltre la generale ostilità verso il ff. sindaco mantengono accesi nella popolazione malcontenti e rancori, così da far seriamente temere per l'ordine pubblico, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 6 luglio 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Frosolone, in provincia di Campobasso, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Gildo Stronconi del Bosco è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 14 settembre 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Capolona (Arezzo).*

SIRE!

L'Amministrazione di Capolona è venuta a trovarsi in gravi difficoltà per le critiche condizioni economiche e finanziarie in cui versa il Comune.

Tali condizioni, rese più difficili dal continuo aumento dei prezzi dei materiali e della mano d'opera, hanno posto quell'Amministrazione nella necessità di sospendere alcuni lavori, tra cui la costruzione del palazzo municipale.

Senonchè questa sospensione ha prodotto vivo malcontento nella popolazione operaia che non ha dissimulato i suoi sentimenti di ostilità avverso l'Amministrazione comunale.

Di fronte a tale atteggiamento di gran parte della popolazione dapprima la Giunta e successivamente il Consiglio comunale hanno rassegnato in massa le dimissioni.

Essendo riusciti infruttuosi i tentativi per comporre la crisi, ed urgendo provvedere alla sistemazione della finanza comunale, occorre provvedere allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario, giusta quanto ha opinato anche il Consiglio di Stato nella seduta del 3 agosto.

Ho pertanto l'onore di rassegnare alla augusta firma di Vostra Maestà il relativo schema di decreto.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Capolona, in provincia di Arezzo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Odoardo Gosetti, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 14 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **Sua Maestà il Re**, *in udienza del 25 agosto 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Paupisi (Benevento).*

SIRE!

Con la legge 22 giugno 1913 la frazione di Ponte fu distaccata dal comune di Paupisi e costituita in Comune autonomo, e con Regio decreto 2 febbraio 1915 venne disposta la delimitazione territoriale ed il riparto patrimoniale fra i due Comuni.

In conseguenza tuttavia delle particolari contingenze create dallo stato di guerra il prefetto ritenne opportuno sospendere l'esecuzione della citata disposizione, anche per non aggravare i due Comuni della rilevante spesa che sarebbe occorsa per la gestione straordinaria per un periodo di tempo, di cui non era prevedibile la durata. E soltanto nel maggio u. s. il prefetto di Benevento affidò ad un commissario prefettizio l'incarico di provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dal citato decreto.

Senonchè il compito del commissario prefettizio è venuto ad estendersi notevolmente - e non può legalmente esplicarsi - se preliminarmente non si provvede allo scioglimento del Consiglio di Paupisi, che, avendo perduto per effetto della separazione della frazione di Ponte, oltre la metà della normale rappresentanza, non può più funzionare.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza del 12 agosto 1920, provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Paupisi, in provincia di Benevento, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Giovanni Ottaviano, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria

di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 1 lettera *a*), e 2 del R. decreto-legge 6 novembre 1919, n. 2241 coi quali fu autorizzata la spesa di L. 29 milioni da inscriversi sul bilancio di questo Ministero per la costruzione di case operaie e rurali in Messina e nei Comuni di quella Provincia nonchè nei Comuni della Calabria, danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, da indicarsi con decreto del ministro dei lavori pubblici;

Ritenuta l'opportunità di delegare la costruzione di dette case all'Unione edilizia nazionale, salvo per quanto riguarda la città di Reggio Calabria, per la quale rimane delegato quell'Ente edilizio;

Ritenuto che, in base agli accertamenti eseguiti, si possono ora indicare i Comuni della provincia di Reggio Calabria nei quali occorre provvedere alla costruzione delle case in oggetto, con riserva di indicare quanto prima a tale effetto i comuni delle provincie di Messina e Catanzaro;

Visto il testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Decreta:

I Comuni della provincia di Reggio Calabria, nei quali si provvederà alla costruzione di case operaie e rurali, con i fondi di cui all'art. 1, lett. *a*) del R. decreto 6 novembre 1919, n. 2241, sono i seguenti:

Circondario di Reggio Calabria:

Africo — Bagaladi — Bagnara — Bov[illegible] Marina — Bova Superiore — Calanna — Campo — Cannitel[illegible]o — Cardeto — Cataforio — Catona — Condofuri — Fiumara [illegible] — Gallico — Gal[illegible]lina — Laganadi — Melito Porto Salvo — Mo[illegible]tebello Jonico — Motta San Giovanni — Pellaro — Podargoni [illegible] — Reggio Calabria — Roccaforte del Greco — Rogudi — Rosali — [illegible] Salice Calabro — Sambatello — Sant'Alessio di Aspromonte [illegible] — San Lorenzo — San Roberto — Santo Stefano d'Aspromon[illegible] [illegible]e — Scilla — Villa San Giovanni — Villa San Giuseppe.

Circond[illegible]ario di Palmi:

Anoia [illegible] Casole[illegible] — Candidoni — Caridà — Cinquefrondi — Cittanova — Gifon[illegible]o — Delianova — Feroleto della Chiesa — Galatro — Gif[illegible] — Gioia Tauro — Istrinoli — Laureana di Borello — Maropati — Melicuccà — Molochio — Oppido Mamertina — Palmi — Polistena — Radicena — Rizziconi — Rosario — Santa Cristina d'Aspromonte — Sant'Eufemia di Aspromonte — San Giorgio Morgeto — San Pier Fedele — San Procopio — Scido — Seminara — Serrata — Sinopoli — Terranova — Terranova Sappo Minulio — Tresilico — Varapodio.

Circondario di Gerace:

Agnano — Antonimina — Ardore — Benestare — Bianconuovo — Bivongi — Bovalino — Brancaleone — Bruzzano Zeffirio — Camini — Canolo — Caraffa — Careri — Casignana — Caulonia — Ciminà — Perruzzano — Gerace Marina — Gerace Superiore — Gioja Jonica — Grotteria — Mammola — Martone — Monasterace — Palizzi — Pazzano — Placanica — Platì — Portigliola — Riace — Roccella Jonica — Samo Precacore — Sant'Agata di Bianco — San Giovanni di Gerace — Sant'Ilario dell'Jonio — San Luca — Siderno — Staiti — Stignano — Stilo.

Art. 2.

Alla costruzione delle dette case è delegata l'Unione edilizia nazionale per i suindicati Comuni della provincia di Reggio Calabria, escluso il capoluogo, per il quale le costruzioni restano delegate a quell'Ente edilizio.

Art. 3.

Con altro decreto saranno indicati i Comuni della provincia di Messina e di Catanzaro, nei quali debbano costruirsi case operaie e rurali, con i fondi di cui all'art. 1, lett. *a*) del citato R. decreto 6 novembre 1919, n. 2241.

Roma, 10 maggio 1920.

Il ministro
DE NAVA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 1, lett. *a*), e 2 del R. decreto-legge 6 novembre 1919, n. 2241, coi quali fu autorizzata la spesa di L. 29 milioni da inscriversi sul bilancio di questo Ministero per la costruzione di case operaie e rurali in Messina e nei Comuni di quella Provincia nonchè nei Comuni della Calabria danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, da indicarsi col decreto del ministro dei lavori pubblici;

Ritenuto che in base agli accertamenti eseguiti si possono indicare i Comuni della provincia di Catanzaro, nei quali occorre provvedere alla costruzione delle case in oggetto;

Ritenuta altresì l'opportunità di delegare all'Unione edilizia nazionale la costruzione delle case stesse;

Visto il testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Decreta:

Art. 1.

I Comuni della provincia di Catanzaro, nei quali si provvederà alla costruzione di case operaie e rurali, con i fondi di cui all'articolo 1 lett. *a*) del R. decreto 6 novembre 1919, n. 2241 sono i seguenti:

Circondario di Monteleone:

Acquaro — Arena — Briatico — Capistrano — Dasà — Dinami — Drapia — Fabrizia — Gerocarne — Jonadi — Joppolo — Limbadi — Mileto — Mongiana — Monteleone — Monterosso — Nicotera — Parghelia — Piscopio — Pizzoni — Ricadi — Rombiolo — San Calogero — San Costantino — San Gregorio — San Nicolò C. — Sant'Onofrio — Soriano — Spilinga — Stefanaconi — Tropea — Vallelonga — Zambrone — Zungri — Filandari — Francica — Cessaniti — Maierato.

Circondario di Nicastro:

Curinga — Filadelfia — Martirano — Pianopoli — Polia.

Circondario di Catanzaro:

Girifalco.

Art. 2.

L'Unione edilizia nazionale è delegata alla costruzione delle case suddette nei suindicati comuni della provincia di Catanzaro.

Roma, 14 giugno 1920.

Il ministro
PEANO.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato col R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto e per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2089, che permette di attivare per distretto d'Agenzia tale conservazione nelle Provincie nelle quali le tariffe siano già definitive;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto nei distretti d'Agenzia di Avigliana, Ciriè, Torino e Vigone della provincia di Torino;

DECRETA:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto, per i Comuni compresi nei distretti delle Agenzie delle imposte di Avigliana, Ciriè, Torino e Vigone, dal giorno 1° novembre 1920.

Da tale data cesserà, pei Comuni appartenenti ai suddetti distretti la conservazione dei catasti preesistenti.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, e quello delle imposte dirette sui redditi, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 7 settembre 1920.

Il ministro
FACTA.

2

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 4 ottobre 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	162 96	New York	24 50
Londra	84 49	Berlino	39 67
Svizzera	388 39	Vienna	—
Spagna	—	Praga	33 25
Oro	334 99		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	67 89	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	69 84	—

MINISTERO DEL TESORO

AVVISO.

In conformità al disposto dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni del tesoro quinquennali nominativi e sulla istanza dell'interessato;

SI NOTIFICA

che il buono nominativo del tesoro 5 0[0 quinquennale n. 952 di L. 24.000 rilasciato il 12 maggio 1919 a favore di Spitaler Maria fu Luigi minore sotto la tutela di Remondini Guglielmo fu Giovanni, doveva invece intestarsi a favore di Spitaler Maria fu Luigi, minore, sotto la tutela di Remondini Guglielmo fu Giovanni, e ciò in base alla attestazione giudiziale giurata innanzi la R. pretura di Piacenza il 9 luglio 1920.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà all'annullamento del riferito buono n. 952 ed all'emissione in sua vece di altro equivalente buono con la chiesta rettifica nella intestazione.

Roma, 11 settembre 1920.

Per il direttore generale
CIRILLI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Con R. decreto del 9 settembre 1920:

D'Errico Nicola, sottotenente, promosso tenente con anzianità e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1920.

Arma del genio.

Con R. decreto del 1° settembre 1920:

Grandis cav. Giuseppe, colonnello, collocato in posizione ausiliaria speciale, a sua domanda, con decorrenza dal 16 settembre 1920.

Con R. decreto del 9 settembre 1920:

Reschia cav. Giuseppe, tenente colonnello, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio d'autorità, dal 16 settembre 1920.

Con R. decreto del 1° settembre 1920:

Interlandi Pizzuti cav. Rosario, maggiore in aspettativa per riduzione di quadri, collocato in posizione ausiliaria speciale, a sua domanda, con decorrenza del 16 settembre 1920.

Faschini cav. Giovanni, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 21 gennaio 1920, richiamato in servizio dal 21 maggio 1920, con decorrenza assegni dal 1° giugno 1920

Natale cav. Vito, maggiore, in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio, dal 1° agosto 1919, richiamato in servizio dal 1° dicembre 1919, con decorrenza assegni dal 1° dicembre detto.

Con R. decreto del 1° settembre 1920:

Del Bello Nicola, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 7 maggio 1920.

Cecchi Cesare, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 2 agosto 1920.

Con R. decreto del 9 settembre 1920:

I seguenti capitani del genio, in aspettativa per riduzione di quadri, sono richiamati, d'autorità, in servizio dal 16 settembre 1920:

Milani Sirio — Giorgio Antonio — Carini Paolo — Battenti Luigi — Fauchè Giovanni Battista — Romagnoli Giuseppe (treno) — Landini Arturo.

Bossaglia Mario, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dall'11 agosto 1920.

Di Girolamo Francesco, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 23 ottobre 1919, l'aspettativa di cui sopra è prorogata;

Allievo Giuseppe, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità 2 dicembre 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma del genio.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 29 agosto 1920:

Rampi cav. Pietro, maggiore medico, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

CONCORSI

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, ed il relativo regolamento;

Veduto il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Veduto il R. decreto 12 febbraio 1920, n. 342, con il quale furono estese alle Intendenze di finanza le disposizioni del succitato Regio decreto-legge;

Riconosciuta la necessità di coprire la metà degli 86 posti attualmente vacanti nel ruolo dei segretari delle Intendenze di finanza;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli a 43 posti di segretario nelle Intendenze di finanza.

Art. 2.

Le domande debbono essere presentate entro il 30 ottobre p. v., alla Intendenza di finanza della Provincia nella quale gli aspiranti risiedono, e l'Intendenza medesima, riconosciutane la regolarità, dovrà trasmettere subito le domande al Ministero delle finanze, Segretariato generale, indicandone il giorno di presentazione.

Art. 3.

Nelle domande gli aspiranti dovranno far risultare:

a) il cognome ed il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, e la propria residenza;

b) l'elenco dei titoli allegati;

c) il loro preciso recapito.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere presentati i seguenti documenti:

1° diploma di laurea in giurisprudenza o di quello rilasciato dal R. Istituto di scienze sociali, e certificato dei punti conseguiti negli esami speciali ed in quello di laurea.

Per R. decreto 27 novembre 1919, n. 2577, è equiparata alla laurea in giurisprudenza, agli effetti dell'ammissione al concorso, la laurea dottorale conseguita presso gli Istituti di istruzione superiore commerciale e la Università Bocconi di Milano;

2° atto di nascita su carta da bollo da una lira dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto 18 anni e non oltrepassato il 35° anno alla data del presente decreto.

Gli aspiranti che furono fra i combattenti possono essere ammessi al concorso fino al 40° anno di età e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato possono parteciparvi senza limitazione di età;

3° certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane, anche se manchino della naturalità;

4° certificato penale negativo rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario;

5° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6° certificato di leva;

7° fotografia del concorrente con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Gli impiegati di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6.

Art. 5.

Sono valutati in tale concorso, oltre il titolo di studio richiesto:

a) il risultato degli esami nel corso degli studi in cui il detto titolo fu conseguito, e la licenza di scuola secondaria anteriore, con i punti ottenuti;

b) il risultato di concorsi precedenti in altre Amministrazioni dello Stato, od in altri uffici dell'Amministrazione finanziaria;

c) il servizio prestato a qualunque titolo nelle Amministrazioni stesse;

d) ogni altro titolo che il concorrente creda di produrre.

A parità di merito sono preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra ed i feriti in combattimento;

b) gli orfani di guerra;

c) gli insigniti di medaglie al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

d) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

e) coloro che abbiano prestato ottimo servizio a qualunque titolo nella Amministrazione finanziaria per non meno di un anno.

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno assunti in servizio con nomina provvisoria, previo accertamento della loro attitudine fisica al regolare disimpegno delle funzioni inerenti all'impiego; e saranno retribuiti con lo stipendio iniziale di L. 4000, oltre le indennità caroviveri accordate col decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e col R. decreto 3 giugno 1920, n. 737.

Art. 7.

La nomina definitiva sarà conferita a coloro tra gli assunti provvisoriamente i quali vinceranno il concorso pubblico che dovrà essere bandito entro l'anno dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della graduatoria del concorso per titoli.

Coloro che, assunti in servizio con nomina provvisoria, otterranno nel concorso pubblico la dichiarazione d'idoneità saranno pure nominati definitivamente all'impiego ai posti che saranno o si renderanno vacanti dopo il collocamento dei vincitori del concorso.

Il servizio da essi prestato come provvisorio sarà valido agli effetti della anzianità e della pensione.

Qualora non partecipino al concorso o non vi conseguano la dichiarazione di idoneità, saranno licenziati con una indennità pari a due mesi di stipendio.

Art. 8.

Gli aspiranti riceveranno notizia dell'esito della domanda per mezzo dell'Intendenza alla quale l'avranno presentata.

Art. 9.

Le domande non corredate di tutti i documenti prescritti non saranno prese in considerazione.

Roma, 26 agosto 1920.

Il ministro
FACTA.

Direttore: DARIO PERUZY, Tipografia delle Mantellate, TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*